

# La valutazione dei titoli per l'imposta cantonale

## Analisi della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte



**Pietro Bortolotto**

già Vicedirettore e Capo dell'Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona



**Norberto Bernardoni**

già Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona

Le disposizioni della Circolare n. 28 della CSI rappresentano delle raccomandazioni o delle linee direttive all'intenzione dei Cantoni, allo scopo di armonizzare il più possibile i criteri di calcolo delle partecipazioni nell'intera Confederazione. La relativa applicazione ha eliminato di fatto quei "vantaggi impropri" precedentemente esistenti e contrari alla norma legale. È scomparsa, per i titoli di carattere privato, l'imposizione limitata al valore nominale, al valore del capitale proprio (capitale nominale + riserve aperte) e al prezzo di acquisto ed è stata sostituita con valutazioni oggettive d'azienda che contemplano anche l'apprezzamento delle riserve latenti e dell'avviamento. Tutto ciò ha senz'altro fatto lievitare il substrato della sostanza imponibile, ma ha anche fatto chiarezza sul tema, da tempo dibattuto, dando competenza al Cantone di sede di operare valutazioni adottabili da tutti i Cantoni di domicilio dei singoli azionisti.

<b>I. Introduzione</b> .....	<b>202</b>
A. In generale .....	202
B. Gli obiettivi del contribuente .....	202
<b>II. La valutazione del titolo: sostanza privata o sostanza aziendale</b> .....	<b>202</b>
A. Le basi legali .....	202
1. Le disposizioni della LAID .....	202
2. Le disposizioni della LT.....	202
B. La valutazione dei titoli facenti parte della sostanza aziendale.....	202
1. In generale.....	202
2. Le partecipazioni in contabilità.....	203
3. Le partecipazioni non in contabilità .....	203
4. Il passaggio nella sostanza privata di titoli o partecipazioni aziendali.....	203
C. La valutazione dei titoli facenti parte della sostanza privata .....	204
1. In generale.....	204
2. I titoli quotati in borsa.....	204
3. I titoli regolarmente negoziati.....	204

4. I titoli non quotati.....	204
5. Il passaggio nella sostanza aziendale di titoli o partecipazioni private.....	204
a. Il passaggio nella sostanza aziendale di una società di persone .....	204
b. Il passaggio ad una società di capitali .....	204
i. La partecipazione alla società assuntrice, presso la persona fisica azionista, è di natura privata .....	204
ii. La partecipazione alla società assuntrice, presso la persona fisica azionista, è di natura aziendale .....	205
D. Gli obblighi procedurali.....	205
1. Del contribuente .....	205
2. Dell'autorità fiscale .....	205
3. Le conseguenze fiscali in caso di errata valutazione: partecipazioni di carattere privato .....	205
<b>III. L'esame della Circolare n. 28</b> .....	<b>206</b>
A. Lo scopo e il campo d'applicazione.....	206
B. La scelta del metodo di valutazione .....	206
1. In generale.....	206
2. I modelli previsti dalla Circolare.....	206
3. L'obbligo di mantenere la scelta del Cantone.....	207
C. I criteri di valutazione.....	207
1. In generale.....	207
2. La determinazione del valore di sostanza .....	207
a. In generale.....	207
b. La valutazione degli attivi .....	207
c. La valutazione dei passivi .....	209
d. Le imposte latenti.....	209
3. La determinazione del valore di reddito.....	209
a. La determinazione dell'utile d'esercizio .....	209
b. Gli elementi da aggiungere all'utile ai fini della valutazione.....	210
c. Gli elementi da dedurre dall'utile ai fini della valutazione.....	210
4. La scelta del tasso di capitalizzazione .....	210
a. In generale.....	210
b. La posizione della CSI.....	211
c. Considerazioni finali.....	211
5. Il calcolo del valore di reddito .....	211
a. In generale.....	211

b. In presenza di esercizi superiori o inferiori ai 12 mesi ..	211
c. In presenza di esercizi che chiudono in perdita .....	211
6. La valutazione del titolo .....	212
a. In generale .....	212
b. Esempio di valutazione di una società commerciale, industriale e di servizi .....	212
D. Casi particolari .....	212
1. Valutazione in presenza di transazioni fra terzi del titolo ..	212
2. La valutazione in presenza di transazioni a prezzi di favore .....	213
3. La valutazione di una società difficilmente alienabile al suo valore di reddito in quanto dipende essenzialmente dalla prestazione del suo azionista .....	213
4. La valutazione di una società di capitali il cui scopo sociale consiste nella gestione di uno studio di avvocatura .....	214
5. La valutazione di una società di capitali detenuta in misura minoritaria .....	214
a. In generale .....	214
b. I requisiti per beneficiare della deduzione forfettaria ..	214
c. I casi di rifiuto della deduzione forfettaria .....	214
i. La redditività adeguata dell'azione .....	214
ii. Altri casi di rifiuto della deduzione forfettaria .....	215
E. I criteri di valutazione per società particolari .....	215
1. Le società commerciali o quelle industriali senza attività .....	215
2. Le società di nuova costituzione .....	215
a. In generale .....	215
b. Le società nate da una trasformazione .....	215
3. La società holding pura .....	215
a. In generale .....	215
b. La deduzione dell'imposta latente sulle riserve .....	216
c. La presa in considerazione dei conti consolidati .....	216
4. Le società di amministrazione .....	216
5. Le società immobiliari .....	216
a. La definizione di società immobiliare .....	216
b. La valutazione della società immobiliare .....	216
6. Le società in liquidazione .....	216
a. La definizione di società in liquidazione .....	216
b. La valutazione di una società in liquidazione .....	217
7. Le società estere .....	217
F. Conclusione .....	217

### I. Introduzione

#### A. In generale

Il presente contributo ha lo scopo di chiarire le modalità di valutazione delle partecipazioni operate dall'autorità fiscale in applicazione della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) del 28 agosto 2008 (Circolare n. 28)<sup>[1]</sup>, con particolare riferimento ai titoli non quotati in borsa. Le considerazioni che seguiranno sono quindi basate principalmente su detta Circolare e sul Commentario 2016 "Instructions

[1] Disponibile al seguente link: [http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks028\\_2008\\_f.pdf](http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks028_2008_f.pdf) (consultato il 05.07.2017).

concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune" (Commentario alla Circolare)<sup>[2]</sup>.

#### B. Gli obiettivi del contributo

Questo esposto vuole contribuire a far chiarezza sulle norme in vigore, che non sono da confondere con le conseguenze finanziarie che la valutazione comporta. L'analisi si estenderà pure ai criteri di valutazione in materia d'imposta sul reddito (prestazioni valutabili in denaro) e d'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

### II. La valutazione del titolo: sostanza privata o sostanza aziendale

#### A. Le basi legali

##### 1. Le disposizioni della LAID

L'art. 14 cpv. 1 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) stabilisce che: "[l]a sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato".

L'art. 14 cpv. 3 LAID disciplina poi l'imposizione dei titoli facenti parte della sostanza commerciale di un contribuente: "[i] beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito".

L'art. 17 cpv. 1 LAID determina, infine, le basi temporali dell'imposizione della sostanza nei seguenti termini: "[l]a sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento".

##### 2. Le disposizioni della LT

La Legge tributaria del Canton Ticino (LT), essendo completamente armonizzata alla LAID, ai suoi artt. 40 ss. adotta i medesimi principi enunciati dalla legge quadro e meglio:

- art. 44 cpv. 1 LT: "[i] beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito";
- art. 45 cpv. 1 LT: "[i] titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l'imposta sulla sostanza (art. 52)";
- art. 45 cpv. 2: "[l]e azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco".

#### B. La valutazione dei titoli facenti parte della sostanza aziendale

##### 1. In generale

L'insieme della sostanza aziendale è sempre imponibile al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito (il valore contabile fiscale).

[2] Disponibile al seguente link: [http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/INTER\\_DOK\\_KREIS\\_28\\_Kommentar\\_F\\_2016\\_20161223.pdf](http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/INTER_DOK_KREIS_28_Kommentar_F_2016_20161223.pdf) (consultato il 05.07.2017).

Nel presente esposto ci si astiene dall'entrare nel merito dei criteri di attribuzione alla sostanza privata o aziendale di una partecipazione. Tuttavia, per una corretta valutazione fiscale è necessario distinguere se il titolo di natura aziendale è rilevato in una contabilità organica o meno.

### 2. Le partecipazioni in contabilità

Determinante è quindi il valore attribuito ai fini dell'imposta sul reddito, ossia il valore contabile fiscale della partecipazione.

Per valore contabile fiscale s'intende il valore figurante sul bilancio commerciale, aumentato da eventuali riserve tassate sulla partecipazione. Ciò si presenta quando l'Amministrazione fiscale non riconosce, totalmente o parzialmente, perdite di valore che vanno ad influenzare il valore d'investimento della partecipazione.

**Esempio:** la partecipazione X SA è stata acquistata da una ditta individuale al valore di fr. 500. Considerate le perdite d'esercizio di X SA, si procede all'ammortamento di fr. 300, il valore contabile dopo l'ammortamento è, quindi, di fr. 200. L'autorità fiscale riconosce la perdita di valore in ragione di fr. 150. Conseguentemente, il valore contabile fiscale della partecipazione ammonta a fr. 350.

### 3. Le partecipazioni non in contabilità

Determinante ai fini dell'imposta sulla sostanza è il prezzo di acquisto o il valore nominale in caso di sottoscrizione del capitale azionario. Da notare che eventuali perdite di valore potranno essere ammesse solo se rilevate in apposite tabelle di controllo *extra*-contabili.

**Esempio:** X detiene, nella sua sostanza commerciale, il 100% di due società di capitali. Le partecipazioni non figurano in contabilità. La prima è stata acquistata per un valore di fr. 1'000, mentre la seconda è stata costituita da X con un capitale azionario di fr. 100. Nell'anno "n" la società acquistata presenta perdite riportate per fr. 500, mentre quella costituita dispone di utili riportati per un valore di fr. 300.

Determinare il valore imponibile, al 31.12. dell'anno "n", ai fini dell'imposta sulla sostanza, nelle seguenti varianti:

- 1) le perdite riportate di fr. 500 non sono mai state chieste in deduzione e non sono mai state ammesse;
- 2) le perdite riportate di fr. 500 sono state richieste in deduzione attraverso la produzione di apposite tabelle e sono state riconosciute nella misura di fr. 300.

**Variante 1:** la partecipazione acquistata è imponibile al valore di fr. 1'000, ossia al suo prezzo di acquisto. L'autorità fiscale, in assenza di una specifica richiesta attraverso apposite tabelle, non considera le perdite riportate. La partecipazione sottoscritta è imposta al suo valore nominale di fr. 100, indipendentemente dalle riserve aperte o occulte presenti nella società.

**Variante 2:** la partecipazione acquistata è imponibile al valore contabile fiscale di fr. 700, ossia al suo prezzo d'acquisto dedotto l'accantonamento ammesso di fr. 300. L'autorità fiscale ammette la perdita di valore effettiva (*i.e.* fr. 300) sotto forma di accantonamento. Quest'importo rappresenta una riserva, che viene presa in considerazione, secondo apposite tabelle, come segue:

- valore contabile fr. 1000;
- perdita valore richiesta fr. 500;
- perdita valore ammessa fr. 300;
- valore fiscale fr. 700.

La perdita di valore di fr. 300 sarà portata in diminuzione del reddito aziendale conseguito, nei limiti previsti dall'art. 17b LT, ovvero in misura del 50%.

Nel caso in cui negli esercizi seguenti il valore fiscale della partecipazione fosse definito come superiore a fr. 700, l'autorità fiscale procederebbe alla ripresa, quale reddito, della differenza, in misura del 50%, in quanto sarebbe considerata una quota di accantonamento non più giustificata. La partecipazione sottoscritta è sempre imposta al suo valore nominale di fr. 100, indipendentemente dalle riserve aperte o occulte presenti nella società.

### 4. Il passaggio nella sostanza privata di titoli o partecipazioni aziendali

La sistematica delle leggi fiscali (Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD] e LT) fa sì che al momento del passaggio nella sfera privata di un bene aziendale, tutte le riserve occulte presenti debbano essere imposte quale reddito. Questo perché è l'ultimo momento in cui detta imposizione è possibile.

A questa regola, ai fini dell'imposta cantonale, fa eccezione unicamente il passaggio nella sfera privata delle società immobiliari, per la quota eccedente il valore d'investimento (art. 17 cpv. 3 LT).

Il reddito imponibile, ossia le riserve presenti sulla partecipazione, deve quindi essere quantificato nella differenza esistente fra il valore venale al momento del passaggio nella sfera privata (ossia il valore raggiungibile in una contrattazione fra terzi) ed il relativo valore contabile fiscale.

Determinante è, quindi, la valutazione di questo valore, che può differire dal valore determinante ai fini dell'imposta sulla sostanza. In altre parole, i concetti espressi nella Circolare n. 28, che andremo ad esporre in dettaglio, non necessariamente devono condurre ad un equo valore di contrattazione fra terzi. Nell'ambito della quantificazione della riserva realizzata, il contribuente può proporre un proprio metodo di valutazione, quale, ad esempio, il metodo pratico o il metodo del *discounted cash flow*. Importante è che si giunga ad un valore raggiungibile in una contrattazione fra terzi.

A livello d'imposta sulla sostanza, dal momento del passaggio, il valore imponibile alla fine del periodo fiscale o

dell'assoggettamento non corrisponderà più al valore contabile fiscale (cfr. *supra* Cap. II.B.3), bensì al valore determinato sulla base della Circolare n. 28.

**Esempio:** X detiene una partecipazione aziendale che è sempre stata imposta al valore contabile fiscale di fr. 300. Il 31.5. dell'anno "n", la partecipazione entra a far parte della sua sostanza privata. Per il calcolo dell'utile conseguito con il trasferimento della partecipazione nella sostanza privata, fa stato il valore venale della partecipazione. Questo valore non corrisponde a quello ottenibile attraverso l'applicazione della Circolare n. 28, bensì a quello ottenibile con i metodi di valutazione conosciuti, tra i quali, ad esempio, il metodo del *discount cash flow*. Per contro, ai fini dell'imposta sulla sostanza, il valore della partecipazione dovrà essere definito con i criteri esposti nella Circolare n. 28.

### C. La valutazione dei titoli facenti parte della sostanza privata

#### 1. In generale

La LAID stabilisce l'imponibilità dei titoli e delle partecipazioni private al valore venale. La base legale della LT precisa che, per i titoli non quotati, occorre considerare sia il valore di reddito sia il valore intrinseco. La Circolare n. 28 riprende questi requisiti.

#### 2. I titoli quotati in borsa

Per i titoli quotati in borsa, il valore venale corrisponde al corso di chiusura dell'ultimo giorno del periodo fiscale, di regola, quindi, al valore al 31 dicembre oppure al valore al momento della fine dell'assoggettamento.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica annualmente un listino dei corsi nel quale sono indicati i corsi dei titoli svizzeri ed esteri, quotati in Svizzera<sup>[3]</sup>. Per i titoli esteri non quotati alla borsa svizzera occorre rifarsi alle pubblicazioni locali. In ogni caso, gli istituti bancari, che rilasciano le attestazioni fiscali, indicano i valori di quotazione anche dei titoli esteri non quotati in Svizzera che, di regola, sono attendibili ed accettati.

#### 3. I titoli regolarmente negoziati

La Circolare n. 28, al punto 2, prevede che per i titoli non quotati, che sono regolarmente negoziati fuori borsa, il valore venale corrisponde all'ultimo corso disponibile nel periodo fiscale. In linea generale, occorre rilevare che il listino dei corsi AFC riporta pure dette valutazioni.

La giurisprudenza citata nel Commentario alla Circolare<sup>[4]</sup> ribadisce che occorre conoscere i prezzi di acquisto e di vendita e che occorre disporre di un numero minimo di transazioni affinché la norma di "regolarmente negoziati" sia soddisfatta. Una sentenza del Canton Zurigo ha stabilito che sono da ritenere "regolarmente negoziati" quei titoli che sono trattati almeno una volta alla settimana.

[3] Disponibile al seguente link: <https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist> (consultato il 05.07.2017).

[4] Cfr. nota 2.

#### 4. I titoli non quotati

I titoli non quotati rappresentano la categoria più ampia, con le più disparate difficoltà interpretative e di valutazione. In questa tipologia rientrano anche casistiche particolari come, ad esempio, le società immobiliari, di servizio, finanziarie, di nuova costituzione che, se non disciplinate a dovere, favoriscono importanti disparità di trattamento.

Si pensi che l'introduzione della Circolare n. 28 è stata voluta per eliminare divergenze valutative fra i Cantoni, ma anche all'interno degli stessi. Andando a ritroso nel tempo, si ricorda che la valutazione dei titoli non quotati era affidata direttamente ad un servizio apposito dell'AFC e che solo in un secondo tempo la valutazione è stata demandata ai singoli Cantoni.

La Circolare n. 28 raggiunge l'importante obiettivo della trasparenza e della parità di trattamento, se utilizzata in modo uniforme da tutte le autorità fiscali cantonali. Per completezza, si precisa che la CSI, ossia l'insieme dei Cantoni, fornisce delle analisi o delle direttive che assumono il carattere di raccomandazioni.

Le regole di valutazione sono indicate al punto 2 della Circolare n. 28: il valore imponibile corrisponde al valore intrinseco e si determina, di regola, secondo il principio della continuazione dell'attività.

L'analisi delle disposizioni della Circolare n. 28 tenterà di chiarire le modalità di calcolo ed i casi speciali ad essi connessi. Va comunque ribadito che quanto previsto ed esaminato è solo in relazione all'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e non riguarda calcoli che concernono le prestazioni valutabili in denaro o altri generi d'imposta per le quali, la società o i contribuenti stessi possono fornire indicazioni, perizie, o calcoli alternativi che, se ritenuti aderenti alla realtà, possono essere avallati dall'autorità fiscale. In ogni caso, per motivi pratici, gli Uffici di tassazione, se non altrimenti sollecitati, procedono sempre alla valutazione secondo la Circolare n. 28.

#### 5. Il passaggio nella sostanza aziendale di titoli o partecipazioni private

##### a. Il passaggio nella sostanza aziendale di una società di persone

Confrontati con un trasferimento nella sostanza aziendale di partecipazioni di carattere privato, occorre prestare debita attenzione al disposto che regola la teoria della trasposizione, ossia gli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD. Per non incorrere nelle conseguenze fiscali della trasposizione, la partecipazione deve essere ceduta o apportata al suo valore nominale. Parimenti anche l'imposta sulla sostanza, dopo il trasferimento, deve essere calcolata sul valore nominale della partecipazione e non più secondo i criteri della Circolare n. 28.

##### b. Il passaggio ad una società di capitali

###### i. La partecipazione alla società assuntrice, presso la persona fisica azionista, è di natura privata

Anche in questo caso l'osservanza della teoria della trasposizione fa sì che l'apporto o la cessione della partecipazione ad una società di capitali debba essere effettuata in applicazione

della così detta "soluzione aggio" o, come per le società di persone, al valore nominale.

La sostanza imponibile della persona fisica detentrici dei diritti di partecipazione non subisce variazioni. Infatti, i diritti della società trasferita scompaiono dall'elenco dei titoli del contribuente, mentre quelli della società assuntrice incorporano anche il valore della società trasferita. La quantificazione della sostanza imponibile avverrà attraverso l'applicazione della Circolare n. 28.

### ii. La partecipazione alla società assuntrice, presso la persona fisica azionista, è di natura aziendale

Rispetto a quanto esposto al punto precedente, l'unica variazione consiste nell'imposizione del valore della partecipazione alla società assuntrice nella sostanza aziendale della persona fisica azionista. L'imposizione dovrà sempre avvenire al valore contabile o, se non contabilizzata, al valore nominale o al prezzo di acquisto.

**Esempio:** X detiene una partecipazione in X SA, acquistata per fr. 500 e avente un valore nominale di fr. 100. L'1.06. dell'anno "n", X trasferisce la partecipazione al suo valore nominale. Determinare l'imposizione dei titoli secondo le seguenti varianti:

- 1) la partecipazione viene apportata alla propria ditta individuale;
- 2) la partecipazione viene apportata alla Y SA di cui X è azionista unico.

**Variante 1:** l'imposta sulla sostanza è definita sulla base del valore nominale dei titoli, i quali assumono carattere aziendale.

**Variante 2:** le azioni della Y SA mantengono il carattere, privato o aziendale, che avevano prima del trasferimento della partecipazione. Se di natura privata, l'imposta sulla sostanza sarà calcolata sul valore dei titoli secondo la Circolare n. 28, se di natura aziendale, invece, l'imposta sarà determinata al suo valore nominale o di acquisto.

## D. Gli obblighi procedurali

### 1. Del contribuente

Il contribuente è il primo attore che deve pronunciarsi in merito alla natura dei titoli posseduti. Nell'ambito della dichiarazione d'imposta, egli deve compilare:

- il modulo 8, se ritiene la partecipazione di natura privata. Il modulo in questione dev'essere compilato unicamente in presenza di una partecipazione qualificata (almeno il 10%). In questo ambito, il detentore dei diritti di partecipazione deve procedere egli stesso alla valutazione del titolo alla fine del periodo fiscale. Alternativamente, il contribuente può chiedere il valore imponibile all'Ufficio delle persone giuridiche della Divisione delle contribuzioni, che procederà alla valutazione sulla base della Circolare n. 28. Per evitare uno stallo nei lavori d'accertamento (tutti i diritti di partecipazione dovrebbero essere valutati alla fine del periodo fiscale) e per permettere ai contribuenti

all'establishment della dichiarazione d'imposta indipendentemente dalla chiusura dei conti della società di capitali, il legislatore cantonale ha voluto agevolare la procedura di tassazione inserendo nell'art. 52 cpv. 2 LT la seguente norma: "[c]on l'accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all'inizio (ndr. e non alla fine) del periodo fiscale o dell'assoggettamento". Tale norma premette dunque un accordo fra autorità fiscale e contribuente ed è applicabile specialmente nei casi in cui fra l'inizio e la fine del periodo fiscale non sono intervenute importanti modifiche di valore;

- il modulo 8.1, se ritiene la partecipazione di natura aziendale. Il modulo in questione dev'essere compilato unicamente in presenza di una partecipazione qualificata (almeno il 10%);
- l'elenco dei titoli e dei capitali. Su questo documento devono essere riportati i totali risultanti dai moduli 8 e 8.1 e devono essere inserite, in modo analitico, le partecipazioni non qualificate, quindi quelle detenute in misura inferiore al 10%, indicando nell'apposita finca una "p" per quelle di carattere privato e una "s" per quelle di carattere aziendale.

### 2. Dell'autorità fiscale

L'autorità fiscale ha l'obbligo di esaminare la singola dichiarazione d'imposta e intimare la propria decisione al contribuente. Se corregge la natura privata o aziendale indicata dal contribuente deve motivarne le ragioni e correggere di conseguenza i valori imponibili dichiarati.

### 3. Le conseguenze fiscali in caso di errata valutazione: partecipazioni di carattere privato

Il contribuente deve procedere ad una valutazione il più aderente possibile alle disposizioni in vigore. Pertanto, egli ha l'obbligo di consultare i listini dei corsi emessi dall'AFC (integrati nel sistema di dichiarazione elettronica) e, per le partecipazioni non incluse nel listino dei corsi, deve fondare i propri calcoli sulla Circolare n. 28. Ad esempio, l'indicazione del valore nominale del titolo può trarre in inganno l'autorità fiscale ed essere passibile di sanzione. In ogni caso, si consiglia vivamente di procedere alla valutazione secondo la Circolare in esame o di richiedere il valore venale direttamente alla Divisione delle Contribuzioni, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche o, in alternativa, di esporre il valore venale all'inizio del periodo fiscale in sostituzione di quello alla fine del periodo fiscale.

Nel caso in cui l'imposizione fosse avvenuta sulla base di valori manifestamente inferiori, a causa delle errate indicazioni fornite dal contribuente, l'autorità fiscale potrebbe procedere ad un recupero d'imposta o, in casi gravi, all'apertura di una procedura per sottrazione d'imposta.

Diverse sono, invece, le conseguenze fiscali dovute all'errata indicazione della natura della partecipazione. Se il contribuente ha, ad esempio, sempre dichiarato "aziendale" una partecipazione "privata" ed è sempre stato imposto al valore nominale, non potrà, in futuro, pretendere il trattamento del "capital gain" esente. Piuttosto, in quest'occasione, ci si troverà confrontati con una realizzazione sistematica e pertanto si



procederà all'imposizione delle riserve occulte sulla partecipazione, a seguito del passaggio dalla sostanza aziendale a quella privata.

Analoga impostazione deve essere seguita in presenza di una partecipazione sempre dichiarata e fiscalmente accettata di natura privata. L'autorità fiscale, avendo sempre imposto sulla sostanza il valore secondo la Circolare n. 28, non potrà più tornare sulla sua decisione. Tale principio può essere disatteso in presenza di fatti rilevanti che potrebbero modificarne la natura.

### III. L'esame della Circolare n. 28

#### A. Lo scopo e il campo d'applicazione

L'obiettivo di questa Circolare è quello di raggiungere, nell'intero territorio nazionale, una valutazione uniforme di tutti i titoli privati, non negoziati in borsa, siano essi svizzeri o esteri. Rientrano, quindi, in questo ambito, le azioni di società di capitali, le quote sociali e i buoni di partecipazione e di godimento.

Viene precisato che le disposizioni della Circolare n. 28 valgono esclusivamente ai fini dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche. Importante sottolineare che per altri tipi d'imposta quali, ad esempio, le prestazioni valutabili in denaro ai fini dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche e delle persone fisiche; le valutazioni di quote di reddito (piani di partecipazione per dipendenti, stipendi in natura attraverso l'assegnazione di azioni gratuite) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; le imposte di successione e di donazione e l'imposta preventiva, le disposizioni non hanno alcuna valenza e di conseguenza, in simili casi, il contribuente può utilizzare altri sistemi di valutazione, che saranno poi analizzati e discussi con gli uffici preposti.

La giurisprudenza del Tribunale federale precisa che la valutazione del titolo deve, in linea di principio, essere conforme alla realtà economica, quindi, deve corrispondere al valore venale al momento dell'imposizione<sup>[5]</sup>. Per tale motivo, la CSI ha emanato queste direttive alle quali si può derogare se il risultato non porta ad un equo valore venale e se questo potrebbe essere raggiunto con criteri o metodi migliori. È quindi opinione dell'insieme dei Cantoni che l'applicazione di queste direttive conduce ad un valore venale corretto e che, con esso, sono fornite ai contribuenti prove sufficienti a sostegno.

Nel corso del 2015, la Commissione cantonale di ricorso del Canton Zurigo ha precisato che spetta al contribuente l'onere della prova qualora volesse contestare il risultato scaturito in applicazione della Circolare in esame<sup>[6]</sup>. Quest'affermazione ci sembra comunque poco praticabile: al contribuente non restano, invero, molte argomentazioni viste le regole generali imposte. È, infatti, un dato di fatto che una valutazione aziendale dipende in primo luogo dal tasso di rendimento (di capitalizzazione) e secondariamente dal numero degli

esercizi considerati alla base del calcolo. Questi dati sembrano essere vincolanti e quindi non modificabili.

Inoltre, trattandosi di una valutazione al 31 dicembre, o comunque alla fine di un periodo fiscale, è impossibile includere nel calcolo della valutazione elementi correttivi che influenzeranno gli esercizi futuri (razionalizzazioni). Per questo motivo, sempre secondo le istruzioni della Circolare n. 28, il metodo del *discounted cash flow* non può essere preso in considerazione ai fini della tassazione sulla sostanza<sup>[7]</sup>. È altrettanto impossibile tener conto di tutte le circostanze soggettive o individuali quali, ad esempio, i patti di sindacato fra azionisti o altri vincoli sui diritti di partecipazione.

#### B. La scelta del metodo di valutazione

##### 1. In generale

Il metodo di valutazione imposto segue le disposizioni legali, che contemplano:

- art. 14 cpv. 1 LAID: "[l]a sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato";
- art. 45 cpv. 2 LT: "[l]e azioni, partecipazioni a società cooperative e altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutate tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco".

Le due basi legali prevedono, quindi, la possibilità di ponderare adeguatamente il valore di sostanza ed il valore di reddito, senza comunque indicarne le modalità di calcolo. Tale aspetto è regolato dalla citata Circolare che definisce in maniera uniforme sia il tasso di capitalizzazione del reddito determinante, sia il numero degli anni da considerare nel calcolo.

##### 2. I modelli previsti dalla Circolare

In pratica si è voluto adottare il cd. "metodo pratico", lasciando ai Cantoni la scelta fra due modelli che prevedono:

- modello uno: solo i conti annuali degli anni "n" (anno per il quale la valutazione deve essere eseguita) e "n-1" servono da base per il calcolo della valutazione;
- modello due: i conti annuali degli anni "n", "n-1" e "n-2" servono da base per il calcolo della valutazione.

Sostanzialmente, la differenza fra i due modelli consiste nella presa in considerazione del risultato di un periodo fiscale in più, permettendo così una maggiore sicurezza sulla linearità del reddito ponderato per la capitalizzazione. Secondo la citata Circolare, ogni Cantone deve adottare uno o l'altro dei modelli. Il Canton Ticino, come la maggior parte degli altri Cantoni, ha scelto il modello uno. Di seguito viene presentata la situazione nei diversi Cantoni:

- modello uno: Argovia, Appenzello Interno e Esterno, Berna, Basilea Città e Campagna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Nidvaldo, Sciaffusa, Soletta, Svitto,

[5] Sentenza TF dell'8 ottobre 1996, in: ASA 66 484.

[6] StRK ZH (1 ST.2014.46) del 22 aprile 2015.

[7] StRK ZH (1 ST 2015.43) del 29 maggio 2015.

Ticino, Uri, Vallese e Zurigo;

- modello due: Ginevra, Neuchâtel, Obvaldo, San Gallo, Turgovia, Vaud e Zugo.

### 3. L'obbligo di mantenere la scelta del Cantone

Al fine di garantire una certa parità di trattamento, l'autorità fiscale del Cantone sede si attiene al modello prescelto. Tenendo presente che lo scopo della valutazione è quello di ottenere risultati più aderenti possibili al valore venale del titolo, la società (e non i singoli azionisti) ha la facoltà di chiedere l'applicazione dell'altro modello. In altre parole, se la società non fa uso del diritto di scelta, fa stato il metodo *standard* cantonale ossia, per il Canton Ticino, il modello uno.

Di conseguenza, nel Canton Ticino, la società può chiedere l'applicazione del modello due mediante richiesta scritta presentata dal Consiglio di amministrazione (o di chi gode del diritto di firma). Gli organi societari dovranno, poi, rispettare la scelta per un periodo di almeno 5 anni. Questa disposizione è imperativa e non prevede alcuna eccezione.

### C. I criteri di valutazione

#### 1. In generale

Come già precisato, il modello adottato nel Canton Ticino prende in considerazione i conti chiusi nell'anno "n" e nell'anno "n-1". Si devono quantificare il valore di sostanza alla data determinante, nonché il valore di reddito scaturito dalla capitalizzazione dei redditi "ordinari" degli esercizi "n" e "n-1".

Nel modello uno, per il calcolo del valore di reddito, si considera due volte il risultato dell'anno "n" ed una sola volta quello dell'anno precedente. Per contro, il modello due considera una sola volta i risultati degli esercizi "n", "n-1" e "n-2".

La valutazione del titolo si concretizza, infine, nella media ponderata del valore di sostanza (considerato una volta) e del valore di reddito (considerato due volte).

#### 2. La determinazione del valore di sostanza

##### a. In generale

Il valore di sostanza è determinato sulla base del bilancio chiuso nell'anno civile della valutazione, ossia il bilancio alla base della tassazione ordinaria della persona giuridica.

Di regola, i saldi dei conti attivi e passivi possono essere corretti dall'autorità fiscale, ai fini di una corretta valutazione, solo in funzione delle riserve costituite o sciolte nel corso dell'esercizio. Non spetta all'autorità fiscale accertare se gli attivi ed i passivi sono valorizzati secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni (CO). La giurisprudenza conosciuta afferma che eventuali accantonamenti o riserve non contabilizzate non possono essere considerate ai fini della valutazione<sup>[8]</sup>. È obbligo della società stessa quello di allestire bilanci veritieri e conformi alle disposizioni legali.

Se le chiusure dei conti non collimano con la fine dell'anno civile e se un dividendo è stato distribuito fra la chiusura dei conti e la fine del periodo fiscale, occorre procedere alle necessarie rettifiche.

**Esempio:** X SA chiude i suoi conti al 30.06. dell'anno "n". Il valore di sostanza, desunto dal bilancio di chiusura, è il seguente:

• Capitale	400'000
• <u>Riserve aperte</u>	<u>300'000</u>
• Totale del valore di sostanza	700'000

Al 30.09. dell'anno "n", l'assemblea straordinaria della X SA decide la distribuzione di un dividendo di fr. 200'000. Tenuto conto del fatto che la persona fisica che detiene i diritti di partecipazione vede il proprio patrimonio imposto nella sua consistenza alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (di regola il 31 dicembre), il valore di sostanza determinante ammonta a fr. 500'000.

#### b. La valutazione degli attivi

Richiamate le regole base sopra descritte, la Circolare n. 28 prevede le seguenti particolarità:

- i crediti inesigibili, o di dubbia esigibilità (delcredere), sono considerati nella valutazione solo se ammessi dall'autorità fiscale. Rettifiche in fase di tassazione, anche se contabilizzate, non sono ammesse;
- i titoli quotati in borsa, al fine della valutazione della partecipazione, devono essere presi in considerazione al loro valore di quotazione alla fine del periodo fiscale. In altre parole, i titoli contabilizzati al valore storico o al valore di investimento devono essere corretti solo per il calcolo della valutazione;
- i titoli non quotati in borsa svizzeri ed esteri devono entrare nella valutazione al valore definito in applicazione della Circolare n. 28;
- il valore di una partecipazione appena acquistata è iscritto a bilancio al valore d'investimento. Non vi è, quindi, una suddivisione fra il valore intrinseco della partecipazione ed il relativo *goodwill*. Quest'ultimo è un valore immateriale compreso nel prezzo di acquisto che non potrà essere ammortizzato, a meno che il valore venale non risulti inferiore al valore contabile;
- confrontati con un valore contabile superiore al valore venale è lecito chiedere una riduzione della valutazione della partecipazione. Tale richiesta deve essere suffragata da una prova ineccepibile a sostegno del valore venale della società<sup>[9]</sup>;
- le merci sono considerate al loro valore contabile fiscale, ossia al valore risultante ai fini della tassazione sul reddito. In altre parole, la riserva ammessa del 33.33% ai fini della valutazione del titolo non deve essere aggiunta al valore contabile;
- gli altri attivi mobiliari sono da considerare al loro valore contabile fiscale. Nel caso in cui tali attivi fossero

[8] RKAG (Nr. 283) del 30 ottobre 1980.

[9] StKE SZ (99/2014) del 21 settembre 2015.

sopravvalutati (mancati o insufficienti ammortamenti), non è data la possibilità di scostarsi dal valore contabile. La giustificazione di una simile "rigidità" sta nel fatto che il bilancio commerciale, secondo le regole del Codice delle obbligazioni (CO), non può annoverare attivi sopravvalutati. Di conseguenza, l'autorità fiscale è legittimata a ritenere che i valori contabilizzati riflettono i valori venali o di mercato. Pertanto, in assenza di correttivi apportati dal fisco nella procedura di tassazione ordinaria (riserve negative), non è data alcuna possibilità di correzione ai fini della valutazione del titolo;

- per i prestiti a terzi determinante è il valore nominale. Valgono le osservazioni formulate al punto precedente. Un prestito inesigibile non può figurare a bilancio al suo valore nominale, ma deve essere conseguentemente corretto. La non contabilizzazione di adeguati ammortamenti del prestito o di un delcredere riconosciuto fiscalmente non giustifica la correzione dei valori contabili, ai soli fini della valutazione del titolo;
- gli attivi immobiliari rientrano, nel Canton Ticino, nel calcolo al loro valore ufficiale di stima, ma, al minimo, al loro valore contabile fiscale. Il Commentario alla Circolare<sup>[10]</sup> precisa che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale<sup>[11]</sup>, è contraria alla Costituzione federale la determinazione di un valore imponibile inferiore al 61 risp. 59% del valore venale per gli immobili adibiti ad abitazioni unifamiliari o gli appartamenti in proprietà per piani. Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 14 LAID non permette di ridurre l'imposizione della sostanza immobiliare applicando una percentuale del valore venale. Anche in presenza di norme fiscali che portano ad un valore chiaramente inferiore al valore venale, ad esempio, per via del promovimento della proprietà d'abitazioni, non è data la possibilità di correggere i criteri di valutazione esposti<sup>[12]</sup>. Si osserva che l'autorità fiscale ticinese si fonda sui principi della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, secondo la quale gli immobili sono stimati al loro valore venale<sup>[13]</sup>. Sino ad oggi, sulla valutazione di partecipazioni proprietarie di immobili non sono, a nostra conoscenza, mai stati interposti reclami, in quanto la valutazione al valore di stima è estremamente favorevole ai contribuenti;
- imposte latenti sulla riserva sugli immobili. Se nel calcolo della valutazione si dovesse tener conto di una riserva sull'immobile, occorre chiedersi se l'imposta latente gravante la stessa sia deducibile o meno. La conclusione cui è giunta la CSI è così riassumibile<sup>[14]</sup>: (i) se il valore dell'immobile definito corrisponde veramente al valore venale, le imposte latenti, sulla differenza fra il valore contabile fiscale ed il valore venale, sono da prendere in considerazione ai fini della valutazione; (ii) se il valore dell'immobile definito è inferiore al valore venale effettivo, nessun'imposta latente è calcolata. L'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche fonda la sua valutazione sul valore

di stima, senza tener conto di eventuali riserve latenti, poiché quest'ultimo è, di regola, inferiore al valore venale;

- diritti di superficie. La Circolare in esame cita pure i criteri di valutazione laddove l'immobile fosse costruito dalla persona giuridica su un sedime di proprietà di terzi, ossia su un diritto di superficie. In tale caso, le modalità di valutazione non variano rispetto a quanto esposto in precedenza. L'unica osservazione degna di nota consiste nel fatto che vi è necessità di una correzione del valore venale a dipendenza della durata del contratto di superficie o dell'indennità pattuita alla scadenza contrattuale<sup>[15]</sup>;
- beni immateriali, brevetti, diritti d'autore, licenze e marchi, ecc. Occorre distinguere se il bene immateriale è di proprietà di una persona giuridica, con attività commerciale industriale o di servizi, o se esso appartiene ad una società il cui scopo sociale è limitato al possesso e alla gestione di brevetti. Nel primo caso, i valori immateriali rientrano nel calcolo della valutazione sulla base del loro valore d'investimento (prezzo di acquisto o costo di realizzazione in proprio), detratti gli ammortamenti giustificati dall'uso commerciale. Il valore così ottenuto dovrebbe essere in linea con il valore economico degli stessi. Se così non fosse, si giustifica un adeguamento della valutazione secondo i criteri commerciali (reddito del brevetto capitalizzato). Superato questo scoglio, la valutazione della società commerciale detentrici del bene segue i criteri normali di valutazione (ponderazione fra valore di sostanza della società – e non del brevetto – e il valore di reddito).

**Esempio:** X SA presenta il seguente bilancio al 31.12. dell'anno "n":

• Attivi mobiliari	150'000
• Brevetto	1
• Passivi	50'001
• Capitale	100'000

Il brevetto a bilancio è stato creato, nell'anno "n-10", dalla società stessa ed il valore d'investimento (di fr. 10'000) è stato ammortizzato interamente negli anni. Il brevetto è regolarmente iscritto negli appositi registri per una durata di 30 anni. Il conto economico dell'anno "n" indica un rendimento del brevetto di fr. 2'000 ed un risultato d'esercizio di fr. 15'000, mentre quello dell'anno "n-1" chiude con un utile di fr. 8'000.

#### **Determinazione del valore economico del brevetto:**

il valore di rendimento del brevetto, capitalizzato al tasso stabilito dalla CSI (Circolare n. 28), porta al seguente risultato:  $(2'000 \times 100) / 7 = 28'000$  (valore arrotondato).

[10] Cfr. nota 2.

[11] DTF 124 I 193, consid. 4c.

[12] DTF 128 I 240, consid. 3.2.4.

[13] Artt. 15 e 16 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (LSt).

[14] Commentario alla Circolare (nota 2), p. 28.

[15] Per ciò che attiene al trattamento fiscale dei diritti di superficie si rimanda a: NORBERTO BERNARDONI/PIETRO BORTOLOTTI, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 942 s.



## Valutazione delle azioni:

Valore di sostanza:

• Capitale	100'000
• <u>Riserva sul brevetto</u>	<u>27'999</u>
• Totale	127'999

Valore di reddito:

• Utile anno "n"	15'000
• Ponderazione 2 volte	15'000
• <u>Utile anno "n-1"</u>	<u>8'000</u>
• Totale	38'000
• Media ponderata (1/3)	12'666
• Tasso di capitalizzazione	7%
• <b>Valore di reddito (arrotondato):</b>	<b>12'666x100/7 = 180'000</b>

Valore delle azioni:

• Valore di sostanza	127'999
• Valore di reddito (ponderato due volte)	<u>360'000</u>
• Totale	487'999
• <b>Valore delle azioni (1/3):</b>	<b>163'000</b>

Nel secondo caso, ossia in presenza di società di capitali con unico scopo la gestione di beni immateriali, occorre definire il rendimento del bene, procedere alla sua capitalizzazione, ed in seguito procedere secondo le regole ordinarie, imponendo al minimo il valore di sostanza.

**Esempio:** X SA presenta il seguente bilancio al 31.12. dell'anno "n":

• Liquidità	25'000
• Altri attivi	94'999
• Brevetto	1
• Utili riportati	20'000
• Capitale	100'000

Il brevetto a bilancio è stato creato, nell'anno "n-10", dalla società stessa ed il valore d'investimento (di fr. 10'000) è stato ammortizzato interamente negli anni. Il brevetto è regolarmente iscritto negli appositi registri per una durata di 30 anni. Il conto economico dell'anno "n" indica un rendimento del brevetto di fr. 2'000 e quello dell'anno "n-1" di fr. 1'500.

## Valutazione delle azioni:

Valore di reddito: la capitalizzazione del rendimento dei brevetti porta al seguente valore di reddito:

• Utile anno "n"	2'000
• Ponderazione 2 volte	2'000
• <u>Utile anno "n-1"</u>	<u>1'500</u>
• Totale	5'500
• Media ponderata (1/3)	1'833
• Tasso di capitalizzazione	7%
• <b>Valore di reddito (arrotondato):</b>	<b>1'833x100/7= 26'185</b>

Valore di sostanza: richiamato lo schema di calcolo sopra esposto, la capitalizzazione del rendimento (fr. 26'285) non determina riserve occulte sui brevetti, per cui determinante è il valore di sostanza della società di fr. 120'000.

Valore delle azioni: seguendo la formula ordinaria (due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza), la ponderazione porta al seguente risultato:

• Valore di sostanza	120'000
• Valore di reddito (ponderato due volte)	<u>52'370</u>
• Totale	172'370
• Media ponderata (1/3)	57'456

Essendo il valore calcolato secondo i criteri ordinari inferiore al valore di sostanza, la valutazione dei titoli corrisponderà al valore di sostanza, ovvero fr. 120'000.

### c. La valutazione dei passivi

La Circolare in esame non contempla disposizioni particolari per la valutazione dei passivi. Pertanto, questi sono presi in considerazione nella misura in cui sono stati accettati ai fini dell'imposta federale diretta (IFD). Ciò significa che sono ammesse tutte le correzioni di valore e gli accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.

### d. Le imposte latenti

Riassumendo quanto descritto nella valutazione degli attivi, con riferimento all'imposta federale diretta, possiamo concludere che le riserve incluse nel calcolo della valutazione dei titoli sono limitate alle seguenti posizioni: titoli, partecipazioni, brevetti e immobili.

Le imposte latenti sulle prime tre posizioni sono ammesse, secondo i dettami della Circolare n. 28, nella misura del 15%. L'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si è adeguato a questa prassi.

Dal nostro punto di vista, questa percentuale, nel Canton Ticino, dovrebbe essere ritoccata verso l'alto, in quanto deve tener conto sia dell'imposta federale, sia di quella cantonale e comunale.

Come già evidenziato precedentemente<sup>[16]</sup>, l'imposta latente sulle riserve è integrata nel calcolo unicamente se il valore dell'attivo corrispondente è stato tenuto in considerazione al valore venale. Siccome gli immobili sono inclusi al loro valore di stima, che nel Canton Ticino è manifestamente inferiore al valore venale, questa rettifica non viene concessa.

### 3. La determinazione del valore di reddito

#### a. La determinazione dell'utile d'esercizio

Dal momento in cui la valutazione del titolo si riferisce allo stato dell'azienda ad un certo momento, il valore di reddito

[16] Cfr. *supra* Cap. III.C.2.b.

della stessa deve considerare l'utile d'esercizio ordinario, o corrente, non influenzato da posizioni straordinarie, o eccezionali. La Circolare n. 28 fornisce le indicazioni necessarie a tutti i Cantoni affinché si possa giungere ad una valutazione omogenea in tutta la Svizzera.

### b. Gli elementi da aggiungere all'utile ai fini della valutazione

- Costi fiscalmente non ammessi: si tratta in pratica delle correzioni imposte dalla LIFD ai fini della determinazione dell'utile imponibile ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b che, in particolare, possono essere così riassunte: le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobilizzi; gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale, la riserva merce è considerata ordinaria, di regola, sino al raggiungimento del 33.33% fiscalmente riconosciuto; i versamenti nelle riserve; i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile; le distribuzioni palesi o dissimulate di utile e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
- Costi e spese straordinarie: gli ammortamenti straordinari; le perdite in capitale; le costituzioni di riserve per rischi eccezionali, ecc.

### c. Gli elementi da dedurre dall'utile ai fini della valutazione

- Ricavi unici e straordinari: gli utili in capitale; lo scioglimento di riserve, in relazione alla riserva merce, la quota di scioglimento eccedente il 33.33% dev'essere dedotta dall'utile; lo scioglimento di accantonamenti, la cui costituzione non è stata ammessa negli anni precedenti, nel limite in cui esso copra dei costi non di carattere eccezionale.

**Esempio:** nell'anno "n-3", X SA ha costituito un accantonamento di fr. 10'000 per rischi su una causa penale. L'accantonamento è stato fiscalmente riconosciuto nell'ambito della definizione dell'utile imponibile. Nell'anno "n", l'accantonamento è sciolto. Definire il trattamento dell'accantonamento ai fini della valutazione del titolo, considerando che nell'anno "n" è stato pagato il costo della causa ammontante a fr. 1'000.

Nella valutazione del titolo dell'anno "n-3", l'accantonamento di fr. 10'000 è stato aggiunto all'utile in quanto costo straordinario. Nell'anno "n", lo scioglimento dell'accantonamento di fr. 10'000 (ricavo straordinario) è detratto dall'utile in misura di fr. 9'000, considerato il costo straordinario di soli fr. 1'000.

- Attribuzioni a fondi di previdenza a favore del personale (fondi esenti), nella misura in cui possono essere considerati costi ordinari degli esercizi determinanti.

**Esempio:** la modifica del contratto d'assicurazione LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) a favore del personale richiede un versamento da parte del datore di lavoro di fr. 100. Nell'importo è compresa pure la quota ordinaria di fr. 5.

Trattandosi di un costo straordinario, la parte di fr. 95 non può essere considerata, mentre la parte di fr. 5 viene ammessa in quanto trattasi del costo ordinario dell'esercizio determinante per la valutazione.

- Scioglimento di riserve latenti: di regola, lo scioglimento di riserve latenti non costituisce un elemento di correzione dei risultati d'esercizio. In effetti, al momento della sua costituzione, essendo la riserva sconosciuta, non viene considerata nella valutazione del titolo di quell'anno. Tuttavia, in casi eccezionali, essa può essere tenuta in considerazione solo se debitamente comprovata. Va da sé che se la società è soggetta a revisione, tale scioglimento deve essere citato nel relativo rapporto. Una semplice indicazione nell'allegato ai conti annuali non è sufficiente per ottenere la correzione dell'utile d'esercizio.
- Imposte dovute sull'utile in capitale: dal momento in cui l'utile in capitale determina una rettifica dell'utile imponibile ai fini della valutazione, anche le imposte su detto utile non devono essere considerate come costo deducibile ai fini della valutazione.

## 4. La scelta del tasso di capitalizzazione

### a. In generale

Richiamati i modelli di valutazione, il valore di reddito lo si ottiene capitalizzando il reddito ordinario degli esercizi determinanti (nel Canton Ticino: anno "n" e anno "n-1")[\[17\]](#).

La scelta del tasso di capitalizzazione è senza dubbio lo strumento di maggior importanza per la determinazione del valore di reddito dell'azienda e, principalmente, per un'equa parità di trattamento a livello nazionale. Riveste pure di una fondamentale importanza essendo il fattore che maggiormente influenza la determinazione del valore di reddito. In pratica esso rappresenta la resa, o l'interesse, in % del capitale netto investito in azienda e, di conseguenza, il valore di reddito aumenta in funzione della scelta di un tasso di capitalizzazione ridotto e viceversa.

La letteratura afferma che esso deve essere desunto dal mercato dei capitali e riferirsi agli investimenti senza rischio a lungo termine[\[18\]](#).

È necessario, però, tener conto di alcune particolarità legate ad un'azienda. Si devono considerare le difficoltà di realizzo della sostanza fissa, maggiori rispetto a quelle riscontrabili negli altri tipi d'investimenti, come pure il grado di rischio insito in ogni attività commerciale, industriale o di servizio.

La formula base può quindi essere così riassunta:

- Interesse di base (interesse di mercato)
- + Maggiorazione per difficoltà di realizzo
- + Maggiorazione per rischi del ramo economico
- Tasso d'interesse utile per la capitalizzazione

[\[17\]](#) Cfr. *supra* Cap. III.C.3.

[\[18\]](#) KARL BLUMER, *Il Bilancio commerciale*, Bellinzona 1986, p. 282.

### b. La posizione della CSI

La Circolare ribadisce quanto sopra e precisa che il tasso di capitalizzazione si compone di un tasso d'interesse per investimenti senza rischio e un premio per rischio[19].

Il tasso d'interesse per investimenti senza rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento SWAP in franchi, a 5 anni, calcolata trimestralmente per ogni anno. Questo tasso è arrotondato al mezzo punto percentuale superiore.

Si osserva che l'Associazione svizzera dei banchieri, nell'allegato alla Circolare dell'AFC n. 15[20], precisa che il tasso SWAP si presenta come un tasso d'interesse ritenuto sicuro dalle banche qualificate nella categoria AA/AAA. Questa componente variabile dei tassi d'interesse sugli investimenti senza rischio, di regola, corrisponde al rendimento delle obbligazioni statali. La sua determinazione è definita dal gruppo di lavoro "sostanza mobiliare" della CSI. Nel caso in cui si dovesse giungere ad un risultato negativo, questa componente è inserita nel calcolo a zero. Il premio per rischio va aggiunto alla parte variabile. È stato definito in misura del 7% per tener conto della componente rischio, nonché della negoziabilità dei titoli.

**Esempio:** riprendendo l'esempio di cui a p. 16 del Commentario alla Circolare[21], il calcolo si presenta come segue:

• Tasso SWAP non arrotondato	- I° trimestre	2.71%
	- II° trimestre	2.75%
	- III° trimestre	3.40%
	- IV° trimestre	3.20%
• Media del tasso della componente variabile		3.02%
• Arrotondamento al mezzo punto percentuale superiore		3.50%
• Premio per rischio		7.00%
• Tasso di capitalizzazione annuo		10.5%

Il tasso di capitalizzazione applicabile, ossia la somma delle due componenti, è pubblicato annualmente nel listino dei corsi ad opera dell'AFC[22]. Per gli anni 2015 e 2016, essendo la parte variabile negativa, il tasso di capitalizzazione è stato fissato al 7%, corrispondente alla parte di solo rischio.

### c. Considerazioni finali

A nostro giudizio, la determinazione del tasso di capitalizzazione può essere ritenuta prudenziale grazie alla parte di rischio definita in forma fissa in ragione del 7%.

Di regola, la parte di rischio in una valutazione aziendale è considerata con un aumento percentuale del tasso variabile

oppure attraverso un'adeguata diminuzione del reddito determinante ai fini della valutazione.

Già le istruzioni della Circolare del 1995 seguivano queste indicazioni, e concludevano con un aumento del 30% del tasso della componente variabile.

Prendendo spunto dall'esempio di cui sopra, un'aggiunta del 30% al tasso variabile avrebbe portato il tasso di capitalizzazione a:

• Tasso variabile $3.02 \times 1.3 =$	3.92%
• Arrotondato	4.00%

Una differenza di 6.5 punti percentuale (10.5% – 4%) condurrebbe ad una valutazione estremamente elevata. L'esempio dimostra il carattere prudenziale dei criteri valutativi oggi adottati.

Possiamo pertanto tranquillamente concludere che sino al momento in cui il tasso variabile non raggiungerà il 5.4% ( $7/1.3 = 5.4\%$ ), i criteri di valutazione oggi applicabili sono, rispetto a quelli del 1995, molto più favorevoli e ispirati a criteri di prudenza, o perlomeno aderenti alla realtà. Nel caso in cui i tassi variabili dovessero superare questo limite, ci si chiede se, in applicazione del vecchio sistema, non si debba procedere ad una rettifica del tasso di rischio.

## 5. Il calcolo del valore di reddito

### a. In generale

Il valore di reddito nasce dalla media ponderata dell'utile ordinario (comprese, quindi, le correzioni dei costi non ammessi e dei ricavi e costi straordinari), a dipendenza del modello scelto a livello cantonale. L'utile dell'anno della valutazione (anno "n") viene ponderato due volte, mentre quello dell'esercizio precedente una sola volta:

**Esempio:**

	Utile	Ponderato
• Utile ordinario dell'anno "n":	90'000	180'000
• Utile ordinario dell'anno "n-1":	60'000	60'000
• <b>Valore di rendimento: <math>240'000/3 = 80'000</math></b>		

Il valore di reddito scaturisce poi dalla capitalizzazione del valore di rendimento, ossia:

• Tasso di capitalizzazione 2016:	
Parte variabile	0%
Parte rischio	7%
• <b>Valore di reddito (arrotondato):</b>	
$80'000/7 \times 100 = 1'142'000$	

### b. In presenza di esercizi superiori o inferiori ai 12 mesi

In questi casi l'utile deve essere riportato a 12 mesi.

### c. In presenza di esercizi che chiudono in perdita

La metodologia di calcolo riflette esattamente quella esposta al Cap. III.C.5.a. Nel caso in cui il valore di rendimento dia un risultato negativo, il valore di reddito è considerato zero.

[19] Circolare n. 28 (nota 1), p. 3; Commentario alla circolare (nota 2), p. 16.

[20] AFC, Circolare n. 15, del 7 febbraio 2007, Obbligazioni e strumenti finanziari derivati quali oggetto dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

[21] L'esempio pubblicato sulla Circolare è riferito all'anno 2007.

[22] Cfr. nota 3.

**Esempio:** nell'anno "n", X SA consegue una perdita di fr. 20'000. Nell'anno "n-1" chiude, invece, con un utile di fr. 30'000.

• Utile anno "n"	- 20'000	- 40'000
• <u>Utile anno "n-1"</u>	<u>30'000</u>	<u>+ 30'000</u>
• <b>Valore di rendimento</b>		<b>- 10'000</b>

Il valore di reddito corrisponde a zero in quanto il valore di rendimento è negativo.

### 6. La valutazione del titolo

#### a. In generale

Per la valutazione del titolo occorre mediare il valore di sostanza con quello di reddito. Ritenuto che la capacità di reddito è l'elemento preponderante nella valutazione, questo valore dev'essere considerato due volte.

**Esempio:**

• Valore di reddito (dopo capitalizzazione)	600'000	1'200'000
• <u>Valore di sostanza</u>	<u>300'000</u>	<u>300'000</u>
• Totale		1'500'000
• <b>Valore dei titoli: 1'500'000/3=500'000</b>		

Ritenuto che il capitale azionario è composto da 100 azioni nominali da fr. 1'000, il valore unitario imponibile è di fr. 5'000.

#### b. Esempio di valutazione di una società commerciale, industriale e di servizi

Utilizzando il modello uno, applicato nel Canton Ticino, la valutazione di un'azienda industriale avente le seguenti caratteristiche si presenta come segue:

• Capitale azionario (500 azioni da fr. 1'000)		500'000
• Riserve aperte		400'000
• Immobili industriale:		
Valore contabile anno "n"	100'000	
Valore di stima anno "n"	350'000	
Riserve tassate	200'000	
• Immobili locativi:		
Valore contabile anno "n"	700'000	
Valore di stima anno "n"	500'000	
• Utile d'esercizio:		
Anno "n", ordinario e straordinario	840'000	
Anno "n", riprese fiscali sull'utile	50'000	
Anno "n", utile straordinario	700'000	
• Utile d'esercizio:		
Anno "n-1", ordinario e straordinario	80'000	
Anno "n-1", riprese fiscali sull'utile	50'000	
Anno "n-1", costo straordinario	150'000	

**Determinazione del valore di sostanza (31.12. anno "n"):**

• Capitale azionario	500'000
• Riserve aperte	400'000
• Riserve latenti sull'immobile industriale Nota 1	250'000
• Riserve latenti sugli immobili locativi Nota 2	0
• Imposte latenti su riserva sugli immobili Nota 3	<u>0</u>
• <b>Totale valore di sostanza</b>	<b>1'150'000</b>

Nota 1: la riserva latente sull'immobile industriale è composta dalla riserva tassata (fr. 200'000) e dalla differenza fra il valore di stima (fr. 350'000) e il valore contabile fiscale (fr. 100'000 + fr. 200'000).

Nota 2: non esiste una riserva latente sull'immobile locativo in quanto il valore di stima è inferiore al valore contabile.

Nota 3: nel calcolo non sono considerate le imposte latenti sulle riserve sull'immobile industriale in quanto il valore di stima, che è determinante ai fini della valutazione, è inferiore al valore venale. Sull'immobile locativo non gravano imposte latenti in quanto nella valutazione si è tenuto conto del valore contabile.

**Determinazione valore di reddito:**

	anno "n-1"	anno "n"
• Utile ordinario e straordinario	80'000	840'000
• Riprese sull'utile	50'000	50'000
• Utile straordinario		- 700'000
• <u>Costo straordinario</u>	<u>150'000</u>	
• Totale del risultato d'esercizio ordinario	280'000	190'000
• <b>Valore di rendimento:</b> [(190'000x2)+280'000]/3 = 220'000		
• <b>Valore di reddito:</b> 220'000x100/7 = 3'142'000		

**Determinazione del valore del titolo:**

	Ponderato	
• Valore di reddito 3'142'000	2x	6'284'000
• <u>Valore di sostanza</u>		<u>1'050'000</u>
• Totale		7'334'000
• <b>Valore del titolo:</b> (7'334'000)/3 = 2'444'000		

### D. Casi particolari

#### 1. Valutazione in presenza di transazioni fra terzi del titolo

In presenza di transazioni fra terzi indipendenti, dove il prezzo di trasferimento rappresenta un valore di mercato oggettivo, il criterio di valutazione è costituito dal valore di cessione; non si procede, quindi, ad una valutazione specifica. Questa valutazione vale anche per il futuro. In questi casi, la cessione dei diritti di partecipazione deve essere significativa e per tale motivo deve raggiungere almeno una quota del 10%.

La determinazione del valore fiscale sulla base di un prezzo di vendita dei titoli, stabilito sette mesi dopo la fine del periodo fiscale stesso, è stata ritenuta oggettivamente sostenibile, a condizione che la quota alienata sia significativa. Alla stessa stregua, anche il prezzo definito attraverso un'offerta pubblica, annunciata sette mesi dopo la fine del periodo fiscale, può essere considerato un valore venale oggettivo[23]. Prendere in considerazione valori di transazione posteriori alla data determinante ai fini dell'imposta sulla sostanza è lecito a condizione che non siano intervenute modifiche essenziali nei conti della società.

Nei periodi successivi ci si può, per contro, scostare dal prezzo della transazione sopra descritta se i fattori determinanti sono mutati e di conseguenza il valore di cessione non rappresenta più un valore oggettivo o venale. Questi fattori consistono:

- nell'incremento o nella flessione dell'utile d'esercizio;
- in una variazione di almeno il 20% della cifra d'affari;
- in una variazione del capitale di almeno il 10% non dovuta agli utili ordinari d'esercizio capitalizzati (aumenti di capitale, fusioni, ecc.);
- nel cambiamento dei rapporti di partecipazione in misura di almeno il 10%.

I criteri sopra espressi vanno valutati di volta in volta in maniera oggettiva. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che un aumento della cifra d'affari dell'8%, con un contemporaneo aumento dell'utile netto del 107%, rappresenta un cambiamento essenziale che determina la modifica dei criteri di valutazione del titolo[24].

### 2. La valutazione in presenza di transazioni a prezzi di favore

In tutti i casi dove circostanze esterne o di parentela influenzano il prezzo di transazione, occorre procedere ad una valutazione secondo i criteri espressi dalla Circolare n. 28, poiché ci si trova confrontati con valori soggettivi che non conducono ad un reale valore di mercato.

Così, ad esempio, una vendita di azioni da padre a figlio non può essere considerata come un trasferimento fra terzi indipendenti e non può essere presa in considerazione quale valore della sostanza imponibile, a meno che non sia dimostrato che la partecipazione potrebbe essere venduta ad un terzo ad un prezzo superiore.

La giurisprudenza ha pure precisato che non si è in presenza di una transazione fra terzi indipendenti se le parti non hanno consentito liberamente al trasferimento (ad esempio in caso di divorzio, di rescissione di contratti di lavoro per motivi giustificati, ecc.). Se si dovesse contestare tale tesi, l'onere della prova, consistente nella dimostrazione che il prezzo di trasferimento rappresenta il valore di mercato, spetta al contribuente[25].

Un altro esempio già trattato dalla giurisprudenza concerne i trasferimenti di azioni fra azionisti[26]. In questi casi, appare evidente che il prezzo di cessione non è determinato in maniera trasparente, in quanto la formazione del prezzo non corrisponde a un criterio economico riconosciuto. Il medesimo ragionamento è applicabile in presenza di convenzioni fra azionisti, in quanto le stesse non hanno alcuna influenza sul valore della società e possono essere disdetta in ogni tempo. È in particolare il caso quando il prezzo di trasferimento è regolato da una convenzione fra azionisti che determina il prezzo di cessione sul valore di sostanza.

### 3. La valutazione di una società difficilmente alienabile al suo valore di reddito in quanto dipende essenzialmente dalla prestazione del suo azionista

Sono casi eccezionali che nascono a seguito della presenza di un importante *goodwill* in una società, il cui valore di reddito deriva, in maniera essenziale, dalle prestazioni del suo azionista unico o di maggioranza. In altre parole, si tratta di società i cui diritti di partecipazione sono detenuti dalla famiglia in misura superiore al 50%. Di regola, trattasi di società senza altri dipendenti, esclusi quelli amministrativi o logistici.

La società, a seguito di queste *performance*, può acquisire clientela importante ed una posizione di mercato rilevante. Trattasi quindi di un avviamento generato dalla società stessa, grazie alla sua reputazione, indipendentemente dalle figure del suo azionariato.

Questo importante *goodwill* rende la società appetibile da potenziali acquirenti, ma il prezzo di vendita dei suoi diritti di partecipazione è fortemente condizionato dalla dipendenza dalla prestazione individuale dell'azionista. Queste "difficoltà di vendita" devono essere debitamente considerate e spetta alla società farle valere.

In questi casi, l'autorità fiscale può, su richiesta della società, riconoscere un minor valore al titolo, procedendo ad una valutazione prudenziale che si scosta quindi dai criteri usuali già enunciati[27].

Questo fattore di prudenza viene espresso prendendo in considerazione una sola volta il valore di reddito (ponderazione semplice). In altre parole, la formula di calcolo si presenta come segue: (valore di reddito[28]+valore di sostanza)/2.

Il valore ottenuto con questa modifica del calcolo è applicabile a tutti gli azionisti, anche a quelli minoritari. A questi ultimi sarà dunque negata la prevista deduzione forfettaria per i detentori di quote minoritarie.

[23] Sentenza TF 2A.590/2002 del 22 maggio 2003.

[24] VGr GR (A 12 28) del 23 ottobre 2012.

[25] StRK TG (333/2015) del 3 dicembre 2015.

[26] StGr BL (5101447) del 7 novembre 2014; StRK BE (RKE 100 12 126) del 22 settembre 2015.

[27] Cfr. *supra* Cap. III.C.5.

[28] Valore di rendimento capitalizzato.



### 4. La valutazione di una società di capitali il cui scopo sociale consiste nella gestione di uno studio di avvocatura

Anche in questo caso, il valore di reddito dipende esclusivamente dalle prestazioni dei legali dipendenti. Tuttavia, rispetto al capitolo precedente, si palesano importanti differenze. La prima consiste nel fatto che la società può impiegare diversi dipendenti e quindi il suo rendimento non dipende essenzialmente da un unico elemento. La seconda è che la società è conosciuta sul mercato non tanto per la sua entità bensì per il nome del (o dei) legale/i che vi lavorano.

Il *goodwill* in questo ambito è quindi generato dai dipendenti, azionisti o meno. La valutazione del titolo deve seguire i principi seguiti per la valutazione delle società commerciali, industriali e di servizio.

Laddove la redditività dell'azienda fosse influenzata in maniera importante dal *goodwill* della persona fisica azionista, nascerebbe una limitazione di trasferibilità del titolo. Questa particolare dipendenza è considerata attraverso una deduzione forfettaria del 30% sul valore venale, calcolato secondo i principi già enunciati[29].

### 5. La valutazione di una società di capitali detenuta in misura minoritaria

#### a. In generale

Rispetto all'azionista dominante, l'influenza di un'azionista minoritario in seno alla direzione dell'impresa o nelle decisioni dell'assemblea generale è meno importante. Lo stesso dicasi nell'ambito della cessione dei diritti di partecipazione.

Anche in questo caso, questa restrizione è tenuta in considerazione nella valutazione del titolo attraverso una deduzione del 30% del valore venale, calcolato secondo i principi espressi dalla Circolare[30].

#### b. I requisiti per beneficiare della deduzione forfettaria

La deduzione forfettaria è accordata a tutti gli azionisti che alla fine del periodo fiscale detengono una quota inferiore o uguale al 50% del capitale sociale. La quota inferiore al 50% deve essere calcolata sulla base dei diritti di partecipazione detenuti dalla famiglia (le azioni detenute dal marito e dalla moglie, o dal contribuente e dal partner registrato, sono addizionate ai fini della riduzione)[31].

Il principio della detenzione complessiva è da osservare anche in presenza di quote detenute in modo indiretto. È il caso quando una quota di partecipazione appartiene a una società di capitali dominata dal contribuente stesso.

**Esempio 1:** X detiene il 100% di Z SA che, a sua volta, detiene il 40% di X SA. Nell'ambito della valutazione della partecipazione Z SA, occorre considerare la riduzione per detenzione minoritaria del 30% della partecipazione a X SA.

[29] Cfr. *supra* Cap. III.D.

[30] Cfr. *supra* Cap. III.D.

[31] Sentenza TF 2C.450/2013 del 5 dicembre 2013.

**Esempio 2:** X SA è detenuta al 100% da X. Essa detiene nei suoi attivi il 20% della partecipazione a Z SA. X inoltre detiene l'80% delle quote di Z SA a titolo privato. La deduzione non è ammessa in quanto X detiene l'80% in forma diretta ed il 20% in forma indiretta.

La giurisprudenza ha stabilito che in presenza di una società di capitali detenuta in ragione del 50% da due soci, che hanno un'attività di direzione comune, non si può affermare che l'influenza dell'uno o dell'altro nelle decisioni assembleari sia preponderante[32]. La deduzione forfettaria del 30% è pertanto negata. Per contro, nella medesima decisione, il Tribunale federale ha concesso la deduzione forfettaria in quanto, pur detenendo il 50% dei diritti di partecipazione e pur condividendo la direzione in comune, un socio disponeva di un'influenza pre-dominante nell'ambito dell'assemblea. In tal caso, l'altro socio è messo al beneficio della deduzione forfettaria.

In presenza di azioni con diritto di voto privilegiato, o laddove gli statuti danno delle limitazioni al diritto di voto, la quota del 50% è definita sulla base dei diritti di voto esistenti. Infine, la deduzione è rifiutata nel caso in cui l'azionista minoritario esercita un'influenza determinante in ambito di assemblea generale.

Da notare che in caso di usufrutto è l'usufruttuario ad esercitare il diritto di voto, per cui quest'ultimo è parificato al nudo proprietario.

#### c. I casi di rifiuto della deduzione forfettaria

##### i. La redditività adeguata dell'azione

Richiamata la cifra 63 della Circolare in esame, la deduzione forfettaria non è concessa se nel corso degli esercizi "n" e "n-1" sono stati distribuiti dividendi ritenuti equi. I dividendi sono ritenuti equi quando il rapporto fra il rendimento dei titoli e il suo valore venale ammonta al minimo alla media del tasso di riferimento SWAP a 5 anni, calcolato sulla base trimestrale, aumentato di un punto percentuale e arrotondato al decimo superiore[33].

[32] Sentenza TF 2C.952/2010 del 20 marzo 2011, consid. 3.

[33] Cfr. *supra* Cap. III.C.4.b.

La tabella seguente mostra i valori SWAP a 5 anni, definiti come sopra indicato[34]:

Anno di riferimento	2012	2013	2014	2015	2016
Tasso SWAP non arrotondato	0.42%	0.56%	0.44%	-0.23%	-0.56%
Arrotondamento a 1/10% superiore	0.50%	0.60%	0.50%	-0.20%	-0.60%
Aumento di un punto percentuale	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Redditività minima	1.50%	1.60%	1.50%	1.00%	1.00%

Si osserva che in caso di risultato negativo, il tasso minimo rappresenta l'1%.

**Esempio:** il valore venale dei diritti di partecipazione di X SA ammonta a fr. 10'000 per azione. Nell'anno 2016, la società ha distribuito un dividendo di fr. 200 per azione, mentre nell'anno precedente il dividendo distribuito è stato di fr. 250.

Al 31 dicembre 2016, X non ha diritto alla deduzione forfettaria del 30%, in quanto l'ammontare medio dei dividendi distribuiti nei due esercizi ammonta a 225, corrispondente al 2.25%, superiore, quindi, al rendimento minimo dell'1% risultante dalla tabella di cui sopra.

Questo ragionamento è suffragato dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo di Zurigo[35], il quale ritiene che un azionista che riceve un dividendo adeguato è collocato sullo stesso piano di un azionista maggioritario, anche se non è in grado di influenzare le decisioni assembleari.

### ii. Altri casi di rifiuto della deduzione forfettaria

Secondo il punto 64 della Circolare in esame, la deduzione forfettaria non è inoltre concessa quando:

- il valore venale dei titoli non è stato definito secondo i criteri di valutazione espressi per le società commerciali, industriali e di servizio; per le *holding* pure, le società finanziarie e quelle di gestione patrimoniale e per le società immobiliari;
- le società di nuova costituzione sono valutate esclusivamente al loro valore di sostanza[36];
- le società sono in liquidazione[37];
- le società hanno la forma di una cooperativa;
- le società sono considerate di natura immobiliare e l'immobile è locato esclusivamente all'azionista.

[34] Cfr. nota 2.

[35] VGer ZH (SB.2007.00011) del 31 ottobre 2007.

[36] Cfr. *infra* Cap. III.E.2.

[37] Cfr. *infra* Cap. III.E.6.

Infine, si osserva che la deduzione forfettaria non è riconosciuta quando il valore imponibile ai fini dell'imposta sulla sostanza è stato stabilito sulla base di valori venali conosciuti (prezzo di vendita)[38].

## E. I criteri di valutazione per società particolari

### 1. Le società commerciali o quelle industriali senza attività

Una società commerciale o industriale senza attività, che si limita da due anni al recupero dei propri crediti, all'attività di liquidazione della sostanza fissa o mobile, oppure all'amministrazione della propria proprietà immobiliare, e per la quale non è prevedibile una ripresa dell'attività statutaria, deve essere valutata al solo valore di sostanza.

Nel caso in cui tale società avesse assunto un carattere immobiliare, i criteri di valutazione saranno quelli adottati per le società immobiliari.

### 2. Le società di nuova costituzione

#### a. In generale

Nell'anno di fondazione e fino al momento in cui l'attività è consolidata, la valutazione avviene al solo valore di sostanza. Dal momento in cui i risultati sono rappresentativi, si applica la Circolare in esame.

#### b. Le società nate da una trasformazione

Al fine di equamente considerare il risultato d'esercizio dell'anno "n-1", occorre correggere il reddito aziendale della ditta individuale o della società di persone.

Queste correzioni impongono la riduzione dell'utile aziendale imponibile (utile + prelevamenti del titolare a conto economico + imposte a conto economico + altre riprese fiscali) con:

- il salario dell'azionista dipendente (quello contabilizzato nel primo anno di attività della società di capitali),
- eventuali interessi negativi che potrebbero nascere a seguito della trasformazione del capitale in credito dell'azionista verso la società,
- l'eventuale affitto che la ditta individuale avrebbe dovuto pagare per la locazione dell'immobile di proprietà dell'azionista (immobile trasferito alla sfera privata dell'azionista e non passato alla società di capitali).

Infine, dal momento che le imposte non sono deducibili presso la persona fisica viene riconosciuto un carico fiscale del 30%.

### 3. La società holding pura

#### a. In generale

La valutazione dei titoli di questi tipi di società avviene esclusivamente al valore di sostanza. Occorre, quindi, determinare le riserve esistenti sulle partecipazioni detenute dalla società *holding* applicando i normali criteri di valutazione dettati dalla circolare in esame.

[38] Cfr. *supra* III.D.1.

**Esempio:** la  *Holding SA*, le cui riserve aperte, compresi gli utili riportati, ammontano a fr. 6'000'000, ha un capitale azionario di fr. 2'000'000, suddiviso in 2'000 azioni da fr. 1'000 cadauna. Fra i suoi attivi figura la partecipazione *Z*, avente un valore contabile di fr. 5'000'000 ed un valore venale di fr. 8'000'000. La  *Holding SA* detiene, inoltre, un portafoglio titoli il cui valore contabile è di fr. 500'000 (valore di investimento), mentre il valore venale (valore di quotazione al 31.12.) è definito in fr. 900'000. Non esistono riserve tassate.

Determinare il valore del titolo della  *Holding SA*.

### Valore di sostanza imponibile:

♦ Capitale azionario della <i> Holding SA</i>	2'000'000
♦ <u>Riserve aperte della <i> Holding SA</i></u>	6'000'000
♦ Totale	8'000'000
♦ Valore contabile della partecipazione <i>Z SA</i>	- 5'000'000
♦ <b>Valore venale della partecipazione <u>Z SA</u></b>	8'000'000
♦ Riserva sulla partecipazione <i>Z SA</i>	3'000'000
♦ <b>Valore venale dei titoli detenuti dalla <i> Holding SA</i></b>	900'000
♦ Valore contabile dei titoli detenuti <u>dalla <i> Holding SA</i></u>	- 500'000
♦ Riserva sul portafoglio titoli detenuti dalla <i> Holding SA</i>	400'000
♦ <b>Valore di sostanza determinante per la valutazione del titolo</b>	11'400'000
♦ <b>Valore fiscale di <i> Holding SA</i> per azione di nominale fr. 1'000:</b>	$11'400'000/2'000=5'700$

### b. La deduzione dell'imposta latente sulle riserve

Si osserva che la società  *holding*, non essendo imposta ordinariamente, non può far valere la deduzione del 15% sulle imposte dovute sulle riserve latenti. In presenza di un cambiamento di statuto, ossia un passaggio da società  *holding* a società imposta in forma ordinaria, le riserve latenti, al momento del cambiamento di sistema, sono assoggettate all'imposta sull'utile. In tal caso, la deduzione delle imposte sulle riserve latenti può essere ammessa.

### c. La presa in considerazione dei conti consolidati

Se la società procede alla compilazione di un conto consolidato e questo è debitamente revisionato e approvato dall'Assemblea generale, è possibile procedere alla valutazione in base ai dati consolidati. Tuttavia, la società può chiedere che la valutazione sia stabilita non in base ai conti consolidati bensì sulla base dei conti delle singole società del gruppo. A sua volta, l'autorità fiscale può rifiutare la valutazione in base al conto consolidato, in particolare quando ci si trova confrontati con società figlie immobiliari.

## 4. Le società di amministrazione

Trattasi di società, regolate dall'art. 92 LT, che non esercitano attività commerciale in Svizzera, ma che si limitano ad una mera attività amministrativa. I criteri di valutazione di queste società sono identici a quelli in vigore per le società commerciali industriali e di servizio. In altre parole, occorre ponderare il valore di sostanza e il valore di reddito come indicato precedentemente.

## 5. Le società immobiliari

### a. La definizione di società immobiliare

Sono fondamentalmente due i criteri che permettono di definire una società come immobiliare<sup>[39]</sup>:

- ♦ uno prettamente formale, consiste nel verificare quale sia lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio;
- ♦ l'altro prende, invece, in considerazione l'attività effettivamente esercitata dalla società.

La giurisprudenza ritiene che il secondo aspetto sia preminente e afferma che se l'attività consiste esclusivamente o principalmente nell'acquistare, amministrare e vendere immobili, si può parlare di società immobiliare.

I requisiti possono essere così sintetizzati:

- ♦ la società deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi esclusivamente o in maniera preponderante di immobili;
- ♦ il reddito lordo della società deve consistere esclusivamente, o in modo preponderante, in reddito da patrimonio immobiliare;
- ♦ i beni della società devono consistere esclusivamente, o in modo preponderante, in fondi e devono, secondo l'AFC, provenire almeno in ragione dei 2/3 da acquisto, amministrazione o vendita di immobili. Anche il valore venale degli immobili deve rappresentare almeno i 2/3 del valore venale dell'insieme degli attivi.

### b. La valutazione della società immobiliare

La valutazione avviene al valore di sostanza. Le riserve sugli immobili, nel Canton Ticino, sono considerate esclusivamente se il valore di stima dell'immobile è superiore al valore contabile. Per ogni dettaglio si rimanda al Cap. III.C.2.b. (valutazione degli attivi, attivi immobiliari e imposte latenti sulla riserva sugli immobili).

## 6. Le società in liquidazione

### a. La definizione di società in liquidazione

Ai sensi della Circolare in esame, una società è ritenuta in liquidazione se il giorno determinante per la valutazione non persegue più il suo scopo sociale, ma si limita alla realizzazione degli attivi e al pagamento dei suoi impegni. Non è, quindi, determinante l'iscrizione a Registro di commercio dell'entrata in liquidazione.

<sup>[39]</sup> ALESSANDRO SOLDINI/ANDREA PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, commentario, Lugano 1996, pp. 104-105.

### b. La valutazione di una società in liquidazione

Il valore della società in liquidazione è determinato sulla base dell'eccedenza di liquidazione presunta. Gli attivi sono valutati al valore di liquidazione, ossia al prezzo di vendita al momento dello scioglimento della società e i passivi, comprese le imposte e i futuri costi di liquidazione, al valore nominale.

La giurisprudenza precisa che questo modo di procedere è sostenibile solo se la liquidazione avverrà a breve termine. In caso contrario, occorre valutare la società secondo i criteri usuali dettati dalla Circolare[40].

### 7. Le società estere

Le partecipazioni a società estere sono valutate secondo i criteri usuali descritti. Il tasso di capitalizzazione è anch'esso definito secondo i criteri già descritti[41], riferiti alla moneta della nazione di sede.

Il Commentario alla Circolare indica i tassi SWAP applicabili, riferiti alla moneta dello Stato in cui ha sede la società estera.

### F. Conclusione

Con questo esposto abbiamo voluto analizzare quasi tutte le disposizioni contenute nella Circolare n. 28, riferite ai vari tipi di società di capitali.

A nostro parere una parità di trattamento a livello svizzero, indipendentemente da quale Cantone procede alla valutazione, è raggiunta a condizione che le norme espresse nella Circolare siano osservate. L'obiettivo dichiarato della CSI può quindi essere ritenuto raggiunto. Tutto ciò nel rispetto assoluto delle norme legali contenute sia nella LAID, sia nella LT, che stabiliscono l'imposizione dei titoli e delle partecipazioni appartenenti alla sostanza privata di un contribuente al loro valore venale.


D'altra parte, anche la giurisprudenza ha sempre confermato i principi emersi nella Circolare e, per quanto a nostra conoscenza, le valutazioni dell'autorità fiscale si sono sempre verificate prudenzialmente se confrontate con i valori di contrattazioni private avvenute nel periodo fiscale.

Nel Canton Ticino, la pressione fiscale generata dall'aumento della sostanza imponibile dovuta alla valutazione dei titoli ha suscitato una sorta di malumore generale e di diffidenza nei confronti delle conclusioni della Circolare. Occorre, pertanto, distinguere e precisare se la diffidenza che accompagna l'applicazione della Circolare è dovuta al metodo di valutazione o alla pressione fiscale che essa, indirettamente, genera. In effetti, il livello d'imposizione della sostanza nel Canton Ticino è ritenuto elevato rispetto alle aliquote applicate negli altri Cantoni, come dimostrato dagli specchietti seguenti riferiti al periodo fiscale 2014 (i dati considerano il moltiplicatore d'imposta riferito al capoluogo cantonale)[42].

**Specchietto 1:** Posizione per scaglione del Canton Ticino ai fini dell'imposta sulla sostanza nel confronto intercantonale (in forma tabellare)

Sostanza netta in franchi		Rango
Da 50'000	a 75'000	1
Da 75'000	a 100'000	1
Da 100'000	a 150'000	1
Da 150'000	a 200'000	1
Da 200'000	a 250'000	1
Da 250'000	a 300'000	8
Da 300'000	a 400'000	18
Da 400'000	a 500'000	20
Da 500'000	a 600'000	19
Da 600'000	a 800'000	18
Da 800'000	a 1'000'000	18
Da 1'000'000	a 2'000'000	19
Da 2'000'000	a 5'000'000	22

**Specchietto 2:** Posizione per scaglione del Canton Ticino ai fini dell'imposta sulla sostanza nel confronto intercantonale (in forma grafica)



Il primo posto evidenziato sino ad un imponibile di fr. 250'000 è chiaramente condizionato dall'esenzione iniziale fino a fr. 200'000, importo superiore a quello degli altri Cantoni.

Il paragone intercantonale denota immediatamente una situazione sfavorevole per il Canton Ticino, tanto che per una sostanza imponibile che va da fr. 250'000 a fr. 500'000 si passa dal primo al ventesimo rango.

Nel Canton Ticino, i grossi patrimoni sono chiamati a contribuire in maniera importante, come evidenziato dallo Specchietto 2.

Lo Specchietto 3, a pagina seguente, evidenzia la posizione del Canton Ticino, rispetto agli altri Cantoni, considerando l'aliquota massima applicabile per l'imposta sulla sostanza. In generale, tenuto conto del moltiplicatore d'imposta del capoluogo, l'aliquota massima applicata nel Canton Ticino è del 6.9%. In pratica, la parte che eccede l'importo di fr. 2'801'000 è gravata, per ogni fr. 1'000, con un'aliquota massima pari al 6.9% (imposta cantonale 3.5%, imposta comunale Bellinzona 3.4%).

Al 31 dicembre 2014, solo quattro Cantoni in Svizzera prelevavano un'imposta sulla sostanza maggiore rispetto a quella del Canton Ticino, ovvero Basilea Campagna, Basilea Città, Vaud e Ginevra.

[40] VGer ZH (SB.2007.00097) del 14 maggio 2008.

[41] Cfr. supra Cap. III.C.4.

[42] AFC, Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2014, Neuchâtel 2015.

## DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

Nel grafico dello Specchietto 3, l'asse delle ascisse indica la posizione dei singoli Cantoni mentre quello delle ordinate riporta l'aliquota massima nei singoli Cantoni.

L'incidenza fiscale sull'imposizione della sostanza non può essere modificata attraverso un'applicazione impropria dei criteri di valutazione dei titoli dettati dalla legge. Una correzione di tale aspetto deve forzatamente passare nelle apposite sedi politiche che devono pure considerare gli aspetti legati alla concorrenzialità intercantonale.

**Specchietto 3:** Aliquote massime espresse in per mille dell'imposta sulla sostanza nel Canton Ticino rispetto agli altri Cantoni

NW	1.3	1
OW	1.4	2
SZ	1.6	3
UR	2.2	4
LU	2.4	5
AI	2.7	6
ZG	2.8	7
TG	3.0	8
GR	3.3	9
SO	3.4	10
GL	3.5	11
AR	4.0	12
SG	4.1	13
AG	4.7	14
SH	4.8	15
BE	5.7	16
JU	5.7	16
FR	5.9	18
VS	6.3	19
ZH	6.5	20
NE	6.9	21
TI	6.9	21
BL	7.6	23
VD	7.9	24
BS	8.0	25
GE	10.0	26

Media 4.72

